



19 GEN. 2010

Nell'anno **duemiladieci**, addì **19 gennaio** alle ore **15.45**, presso l'Aula degli Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0001884 del 14.01.2010, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... **O M I S S I S** .....

**Sono presenti:** il **rettore**, prof. Luigi Frati; il **prorettore**, prof. Francesco Avallone; i consiglieri: prof. Aldo Laganà, prof. Giorgio Graziani, prof. Massimo Moscarini, prof. Maurizio Saponara (entra alle ore 15.55), prof. Antonio Mussino (entra alle ore 15.55), prof. Maurizio Barbieri, prof.ssa Roberta Calvano, prof. Marco Merafina, prof. Marco Biffoni, dott. Roberto Ligia, sig. Sandro Mauceri, sig. Marco Cavallo, sig. Matteo Fanelli (entra alle ore 15.55), sig. Pietro Lucchetti, dott. Paolo Maniglio, sig. Gianfranco Morrone (entra alle ore 15.50), sig. Giuseppe Romano; il **direttore amministrativo**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

**È assente:** sig. Giorgio Sestili.

Il **presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... **O M I S S I S** .....

D. 5/10

Conv. 6/1



Consiglio di  
Amministrazione

Seduta del

19 GEN. 2010

**CONVENZIONE QUADRO TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA  
"LA SAPIENZA" E L'IBM ITALIA – PROPOSTA DI MODIFICA TESTO.**

Il Presidente presenta, per la discussione, la seguente relazione predisposta dal Settore per le Convenzioni dell'Ufficio per la Valorizzazione della Ricerca Scientifica e Innovazione.

Si rammenta che nella seduta del 27 ottobre 2009 questo Consesso aveva deliberato di approvare, ed autorizzato il Magnifico Rettore alla sua sottoscrizione, il testo della convenzione quadro così come concordato con i funzionari dell'IBM ITALIA.

Successivamente alla data sopra indicata, l'IBM ITALIA ha sottoposto il testo approvato alla IBM Corporation (alla quale spettano le decisioni finali) che ha apportato delle variazioni sostanziali per quanto concerne l'art. 7 (proprietà dei risultati) della convenzione.

Nella prima versione l'articolo in questione specificava che gli eventuali risultati brevettabili sarebbero stati di proprietà comune delle Parti ed ogni eventuale sfruttamento sarebbe stato demandato a successivi accordi.

Invece, nella versione proposta dalla IBM Corporation si precisa che non vi è immediata attribuzione di diritto in merito a brevetti, demandando ad ulteriori accordi gli eventuali riconoscimenti di diritti sulla proprietà intellettuale.

Contestualmente al nuovo testo convenzionale (allegato quale parte integrante) è stato inoltrato, sotto la voce allegato B), l'accordo per lo scambio di informazioni riservate.

UFFICIO VAL. R.S. e INNOVAZIONE

Settore Convenzioni  
Il Responsabile

Dot. *[Signature]*

Allegato parte integrante: nuovo testo convenzione quadro

Allegati in visione: vecchio testo convenzione quadro  
verbale C.d.A. della seduta del 27 ottobre 2009

PERVENUTO IL

14 GEN. 2010

RIP. V - SETT. III

*[Handwritten mark]*



..... O M I S S I S .....

Consiglio di  
Amministrazione

**DELIBERAZIONE N.5 /10**

**IL CONSIGLIO**

Seduta del

19 GEN. 2010

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **Considerato che la convenzione quadro era già stata approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 22.10.2009 e 27.10.2009;**
- **Considerato che per la modifica da apportare occorre ripresentare la pratica;**
- **Esaminato il nuovo testo convenzionale alla luce delle modifiche apportate all'art. 7 del testo presentato dalla IBM Corporation;**
- **Esaminato l'allegato B) – Accordo per lo scambio di informazioni;**
- **Considerata la rilevanza dell'iniziativa e degli obiettivi prefissati nell'ambito di una collaborazione di assoluto valore;**
- **Considerata la mancanza di oneri diretti revenienti dall'atto in parola;**
- **Considerato quanto emerso nel corso del dibattito;**
- **Presenti e votanti n. 20, maggioranza n. 11: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore amministrativo e dai consiglieri: Barbieri, Biffoni, Calvano, Cavallo, Graziani, Laganà, Ligia, Mauceri, Merafina, Moscarini, Mussino, Saponara, Fanelli, Lucchetti, Maniglio, Morrone, Romano**

**DELIBERA**

- **di approvare il nuovo testo della convenzione quadro da sottoscrivere tra l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e l'IBM ITALIA con le seguenti modifiche all'art.7, comma 7.2.1:**
  - **rigo 2°: eliminare "irragionevolmente";**
  - **rigo 7°: sostituire "intenderà negata" con "intenderà concessa";**
  - **dopo il rigo 11° aggiungere "Laddove le attività diano luogo a brevetto, l'Università ha diritto ad effettuare pubblicazioni scientifiche quando il progetto risulta depositato".**
- **di autorizzare il Rettore alla firma dell'atto definitivo.**

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

**IL SEGRETARIO**  
Carlo Musto D'Amore

**IL PRESIDENTE**  
Luigi Frati

..... O M I S S I S .....

**CONVENZIONE QUADRO  
TRA UNIVERSITA' ROMA SAPIENZA E IBM**

tra l'Università degli Studi di Roma la Sapienza C.F. 80209930587, con sede in Roma, P.le Aldo Moro 5, in prosieguo denominata "Università", in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, Prof. Luigi Frati nato a Siena, il 10 aprile 1943, per la carica ed agli effetti del presente atto, domiciliato presso la sede dell'università di Roma la Sapienza

e

la società IBM Italia, CF 01442240030 e P. I.V.A. 10914660153, con sede legale in Segrate (20090), Circonvallazione Idroscalo, in prosieguo denominata "IBM", rappresentata dal ..... dott. .... nato a ..... il ....., domiciliato per la carica presso la sede della società

**Premesso che:**

- a. L'Università ha rinnovato la propria determinazione pluriennale a perseguire sempre meglio una politica di incentivazione della ricerca;
- b. l'Università, intende generare e sostenere processi di sviluppo fondati sulla conoscenza attraverso l'interazione con gli attori pubblici e privati che sul territorio a livello locale, regionale e nazionale contribuiscono alla creazione e distribuzione della conoscenza;
- c. gli obiettivi sopradescritti si realizzano attraverso il fare sistema sulla frontiera della ricerca e nel sistema socio economico italiano;
- d. l'Università intende quindi potenziare la collaborazione con soggetti qualificati pubblici e privati nell'ottica di favorire l'avvio di progetti di ricerca in partnership di interesse comune;
- e. IBM già collabora da anni con l'Università in iniziative molteplici, quali attività di studi e ricerca (con l'assegnazione di IBM Faculty Award e Shared University Research Grant), collaborazioni in attività didattiche istituzionali, premi per studenti, tirocini, eventi formativi e divulgativi;
- f. IBM e l'Università intendono ampliare l'esperienza fin qui svolta attivando una collaborazione tesa a identificare eventuali progetti di ricerca svolti in partnership;
- g. IBM può inoltre contribuire all'attività didattica dell'Università e favorire attività didattiche integrative a completamento della formazione accademico-professionale degli studenti
- h. IBM può aiutare gli studenti nella migliore comprensione del mercato del lavoro;
- i. l'Università intende esplorare la possibilità circa lo sviluppo del personale docente anche sulla base di quanto previsto dalla l. 230/05, a norma della quale il trattamento economico iniziale dei posti di professore può essere attribuito "anche a carico totale o parziale di altri

soggetti pubblici o privati, mediante la stipula di apposite convenzioni pluriennali di durata almeno pari alla durata del rapporto”;

- j. IBM è interessata a collaborare con l'Università anche al fine di promuovere tirocini e svolgimento di tesi. IBM potrà anche sostenere studenti di dottorato, tramite il programma IBM PhD Fellowship;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **Articolo 1 – Finalità della convenzione**

- 1.1 Le parti riconoscono il valore dei progetti condivisi di ricerca ed innovazione di dimensione internazionale che vedano coinvolti singoli dipartimenti/ricercatori e la IBM Research
- 1.2 Le parti si adopereranno per sviluppare anche i progetti di ricerca che siano legati al contesto economico e produttivo territoriale,
- 1.3 IBM e l'Università, con il presente accordo, intendono definire i contenuti della collaborazione nell'ambito delle ricerca, dello sviluppo tecnologico ed innovazione e nell'ambito delle attività di didattica e formazione. Tali attività potranno anche portare all'istituzione di posizioni di professore e ricercatore da concordarsi sulla base di apposite convenzioni.
- 1.4 Le parti convengono sull'importanza dell'internazionalizzazione delle attività di ricerca e formazione; come prima area di azione in tal senso si è individuata la partecipazione a progetti europei anche inerenti alle aree ASSE 1 ed all'area Euromediterranea (facilmente possibile a livello dei Programmi Quadro EU). IBM e l'Università di Roma Sapienza, pertanto, si propongono di individuare azioni comuni nella definizione di una rete di relazioni a livello europeo che coinvolgano anche l'imprenditoria locale.

#### **Articolo 2 - Oggetto della collaborazione per attività di ricerca, sviluppo ed innovazione**

- 2.1 L'Università e IBM favoriranno la collaborazione reciproca in attività di ricerca, sviluppo ed innovazione dettagliati nell' Allegato 1. Tale allegato durante il periodo di validità della presente Convenzione potrà essere aggiornato di comune accordo tra le Parti .
- 2.2. In particolare, le Parti intendono collaborare nello svolgimento in partnership di specifici progetti di ricerca da concordare ai sensi della presente convenzione; tali collaborazioni potranno svolgersi nelle forme indicate di seguito, a mero titolo esemplificativo:
  - a. Scouting di aree di ricerca di interesse prioritario comune alle parti ;
  - b. partecipazione congiunta a programmi di ricerca a vari livelli, (regionali, nazionali, europei e internazionali), con particolare attenzione al Programma Quadro della Commissione Europea;
  - c. collaborazione per specifici progetti di ricerca finanziati da IBM;
  - d. collaborazione per specifici progetti di ricerca finanziati da programmi competitivi della IBM Corporation, come ad esempio gli Shared University Research Grant o i Faculty Award;
  - e. collaborazioni tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici;

- f. partecipazione a progetti europei anche inerenti alle aree ASSE 1 ed all'area Euromediterranea
- g. Collaborazione nello studio e nella diffusione di best practices sulla gestione dell'ICT nella pubblica amministrazione centrale e locale
- h. collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto attraverso le reti internazionali a cui l'Università di Roma Sapienza e IBM partecipano;
- i. promozione della cultura scientifica e tecnologica sul territorio;
- j. promozione della cultura del management dell'innovazione.

### **Articolo 3 - Oggetto della collaborazione per attività di didattica e formazione e network**

3.1 IBM dichiara il proprio interesse per attività quali:

- a. lo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di laurea;
- b. lo svolgimento di esercitazioni;
- c. l'organizzazione di visite e stage didattici presso le proprie sedi indirizzati agli studenti;
- d. l'organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari;
- e. organizzazione di eventi in sinergia con altri enti territoriali;
- f. organizzazione di testimonianze ed interventi su argomenti ad hoc da parte sia docenti dell'Università di Roma Sapienza e manager della IBM;
- g. l' utilizzo a titolo gratuito per fini didattici di prodotti software dell'IBM;.
- h. supporto e organizzazione di attività di placement e di employer branding con incontri studenti/laureati on campus;

Le eventuali attività di tirocinio verranno regolate da apposite convenzioni redatte ai sensi della legge 196/97.

3.2 In particolare IBM potrà favorire:

- la collaborazione di tecnici specializzati e ricercatori qualificati IBM individuati dagli organi competenti dell'Università, come professori a contratto, per lo svolgimento di qualsiasi attività didattiche (lezioni, esercitazioni, tutoria ecc.), ove di interesse di IBM, fatta salva la prerogativa esclusiva dell'Università circa l'affidamento contrattuale degli insegnamenti;
- l'accesso, al personale dell'Università, alle sue biblioteche e la possibilità di consultare libri e letteratura scientifica ivi disponibili, in conformità con quanto disposto nel successivo articolo 6.

3.3 IBM è inoltre disponibile a valutare:

- il finanziamento di posti aggiuntivi di Dottorato tramite il programma IBM PhD Fellowship;
- il finanziamento di borse di studio e/o assegni di ricerca, eventualmente mettendo a disposizione i propri laboratori per lo svolgimento della ricerca, in conformità con quanto disposto nel successivo articolo 6;
- la partecipazione alla realizzazione e attivazione di Master universitari.

Le sopra citate attività saranno subordinate alla stipula di appositi accordi che dovranno comunque indicare:

- gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività da espletare;
- la durata;
- i termini dell'impegno assunto da ciascuna delle parti anche in relazione alla ripartizione di oneri;
- i responsabili scientifici di entrambe le Parti per gli obiettivi da conseguire.

Gli atti esecutivi scaturenti dall'applicazione della convenzione quadro devono essere preventivamente sottoposti agli Organi competenti dell'IBM e dell'Università.

3.4 Ogni attività prevista nella presente convenzione si esplicherà nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento dell'Università e nel rispetto delle politiche aziendali di IBM.

#### **Articolo 4 – Comitato Guida Tecnico scientifico**

4.1 Le Parti convengono di costituire un apposito Comitato Guida Tecnico Scientifico , che rimarrà in carica per tutto il periodo di vigenza della presente convenzione, composto dal Rettore o suo delegato e dal Presidente di IBM o suo delegato e da un rappresentante delle due parti, in relazione a ciascun specifico settore di attività previsto, con il compito di individuare gli obiettivi strategici della collaborazione, fornire le linee di indirizzo generali e le linee di indirizzo specifiche per ciascuna linea progettuale e monitorare i processi esecutivi attuati nell'ambito della presente convenzione.

4.2 Ciascuna parte sopporterà eventuali costi e le spese per l'attività dei propri membri nel Comitato.

#### **Articolo 5 – Durata e rinnovo**

5.1 La presente convenzione ha durata di tre anni a partire dalla data di sottoscrizione e potrà essere prorogata alla scadenza previo accordo scritto tra le Parti. Resta inteso che anche prima della scadenza stabilita, ciascuna Parte avrà facoltà di recedere in qualsiasi momento inviando lettera raccomandata all'altra Parte, con un preavviso di almeno sei mesi; lo scioglimento della presente convenzione non produce effetti automatici sugli eventuali rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

#### **Articolo 6 – Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature**

6.1 Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente convenzione, l'Università e l'IBM si impegnano a consentire, in linea con gli obiettivi previsti dal Comitato Guida Tecnico scientifico (art. 4) , alle persone impegnate nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività didattica e di ricerca, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini previsti dagli artt. 2 e 3 e sempre attraverso modalità non incompatibili con gli oneri e gli obblighi derivanti dalla rispettiva natura giuridica e finalità istituzionali, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al d.lgs 81/2008 ed eventuali successive modificazioni e integrazioni.

6.2 Ciascuna delle parti contraenti che, in virtù della presente convenzione e del relativo accordo in attuazione della stessa, ha diritto di accesso alle strutture ed alle apparecchiature dell'altra parte, è civilmente responsabile dei danni fisici ed ai beni immobili causati a terzi nell'esercizio della propria attività. Ciascuna parte garantisce la copertura assicurativa del proprio personale sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile. Oltre a quanto precede le Parti sono responsabili nei confronti l'una dell'altra unicamente per i danni arrecati in seguito a comportamento doloso o gravemente colposo. Ad eccezione di tale casi è espressamente esclusa ogni forma di responsabilità di qualsiasi natura per qualsiasi titolo.

## **Articolo 7 - Proprietà Intellettuale ed Industriale**

### **7.1 Proprietà Intellettuale**

Fatto salvo quanto al successivo Articolo 8La presente convenzione non attribuisce ad alcuna delle Parti alcun diritto in merito a brevetti, diritti d'autore, marchi, siano essi registrato o meno, dell'altra Parte. Nel caso in cui le Parti intendessero riconoscere diritti sulla loro proprietà intellettuale o iniziare attività che possono dar luogo ad uno sviluppo congiunto di proprietà intellettuale, le Parti concordano di stipulare separati accordi scritti che delineeranno i diritti di ciascuna Parte su tale proprietà intellettuale.

Resta salva la possibilità di utilizzare liberamente le informazioni, le idee, i concetti e il know-how scambiate tra le Parti nel corso delle collaborazioni svolte in esecuzione della presente convenzione e dei singoli accordi attuativi, e che restano impresse nella memoria dei dipendenti delle Parti che abbiano avuto accesso a tali informazioni, idee, concetti e know-how (Informazioni Residuali), anche se considerate informazioni confidenziali.

### **7.2 Pubblicazioni**

7.2.1 Ogni comunicazione e pubblicazione di natura scientifica relativa all'esecuzione del presente Accordo richiede la preventiva autorizzazione scritta di ambo le parti che non sarà irragionevolmente negata. Ogni parte entro sei settimane esaminerà la relativa richiesta e avrà il diritto di richiedere modifiche, cancellazioni e proroghe di pubblicazioni che siano in contrasto con gli interessi delle Parti, con le rispettive informazioni confidenziali, con il deposito di brevetti ai quali le Parti intendano procedere. Nel caso in cui una Parte non si sia espressa nei confronti della richiesta dell'altra Parte entro sei settimane dalla richiesta sopra menzionata, l'autorizzazione si intenderà negata.

Fermo restando quanto precede, qualora IBM e l'Università intendano pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle ricerche in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, concorderanno i termini ed i modi delle pubblicazioni e, comunque, saranno tenute a citare l'intesa nell'ambito della quale è stato svolto il lavoro di ricerca.

## **Articolo 8 – Utilizzo dei segni distintivi delle parti**

8.1 Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse. In particolare, il logo dell'IBM e quello dell'Università degli Studi di Roma la Sapienza potranno essere utilizzati congiuntamente nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente convenzione, e, secondo quanto indicato al punto 7.2 che precede, i materiali saranno soggetti a reciproca approvazione preventiva.

Il presente accordo non conferisce né ad IBM né all'Università degli Studi di Roma La Sapienza alcun diritto o titolo sui reciproci segni distintivi, così come non comporta in alcun modo conferimento di rappresentanza né licenza di marchio

L'eventuale utilizzazione del logo dell'università e dell'IBM, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui agli artt. 2 e 3 del presente atto, richiederà il consenso della Parte interessata.

## **Articolo 9 – Riservatezza**

9.1 Fermo restando quanto previsto ai precedenti artt. 7 e 8 in materia di proprietà intellettuale, le parti riconoscono che le informazioni scambiate in esecuzione del presente accordo possono contenere informazioni confidenziali e e conseguentemente si impegnano a gestirle secondo la disciplina riportata in Allegato 2 – Accordo per lo scambio di Informazioni Confidenziali :

## **Articolo 10 – Trattamento dei dati**

10.1 Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali e delle informazioni derivanti dall'esecuzione della presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e conformemente alla normativa di cui al D.L. n.196 del 30 giugno 2003, recante "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".

10.2 Ciascuna Parte autorizza l'altra a rendere nota, sul proprio sito istituzionale, la collaborazione oggetto della presente convenzione. Notizie riguardanti gli accordi attuativi saranno resi noti esclusivamente previo accordo tra le parti.

## **Articolo 11 – Controversie**

11.1 Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente convenzione.

11.2 Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti indicano il foro di Roma quale foro esclusivamente competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione.

## **Articolo 12 – Registrazione e spese**

12.1 La presente convenzione, redatta in duplice copia, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 6 e 39 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131 ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, allegato b, del DPR 642/72. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

**Articolo 13 – Rinvio**

13.1 Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

**PER L'UNIVERSITA'**

**IL RETTORE**

(Prof. Luigi Frati)

**PER IBM Italia**

.....

(.....)

## Allegato B

### Accordo per lo scambio di informazioni riservate

Le parti sottoscrivono il presente accordo al fine comune di assicurare una adeguata protezione delle informazioni riservate (Informazioni), pur continuando a svolgere le proprie attività. Le parti concordano che quanto segue trova applicazione nel caso in cui uno dei contraenti (Comunicante) riveli Informazioni all'altro contraente (Ricevente).

#### 1. Comunicazione

Le Informazioni possono essere comunicate:

1. per iscritto,
2. tramite consegna di oggetti o elaborati,
3. consentendo l'accesso alle informazioni, ad esempio quelle contenute in un database, o
4. tramite presentazione, orale o audiovisiva.

Le Informazioni devono essere contrassegnate con una dicitura di riservatezza da parte del Comunicante. Se la dicitura dovesse mancare o se l'informazione fosse comunicata oralmente, l'informazione sarà identificata come confidenziale al momento della comunicazione.

#### 2. Obblighi delle parti

Il Ricevente conviene di:

1. adottare la stessa cura e discrezione che lo stesso normalmente adotta trattando informazioni proprie aventi la stessa natura al fine di evitarne la divulgazione, diffusione o pubblicazione;
2. usare le Informazioni ricevute per il solo scopo per cui sono state fornite o comunque nel solo interesse del Comunicante.

Il Ricevente può rivelare le Informazioni ricevute:

1. ai suoi dipendenti e ai dipendenti delle società consociate che abbiano necessità di conoscerle. Per consociata si intende qualsiasi società o altro soggetto giuridico controllante, controllato o sottoposto al comune controllo di del Ricevente. Il termine "Controllo" e i suoi derivati, "controllante", "controllato" o "sottoposto al comune controllo" significa la titolarità, diretta o indiretta, di più del 50% della totalità dei diritti di voto o quote di partecipazione in una società o altro soggetto giuridico
2. a terzi, su preventiva autorizzazione scritta del Comunicante.

Prima di rivelare le Informazioni ai suddetti soggetti terzi, Il Ricevente deve ottenere un impegno scritto degli stessi, che sia tale da assicurare l'adozione, da parte degli stessi, di misure di sicurezza equivalenti a quelle qui espresse.

Il Ricevente può rivelare le Informazioni nei casi in cui vi sia tenuto per legge. In tale evenienza, ne darà immediato avviso al Comunicante, onde consentirgli di adottare idonei provvedimenti a propria tutela.

#### 2. Periodo di riservatezza

Le Informazioni sono soggette al presente accordo per un periodo di due anni a decorrere dalla data di comunicazione delle Informazioni.

#### 3. Eccezioni

Il Ricevente può divulgare, diffondere, pubblicare ed usare liberamente le Informazioni ricevute, se:

1. sono già in suo possesso senza obbligo di riservatezza;
2. sono elaborate autonomamente;
3. sono ottenute da terzi in base ad un titolo valido e senza obbligo di riservatezza;
4. sono già di pubblico dominio, o lo divengono senza colpa del Ricevente; o

5. sono rivelate dal Comunicante a terzi senza obbligo di riservatezza.

Il Ricevente può utilizzare, nella propria attività commerciale, le idee, i concetti e il know-how contenuti nelle Informazioni fornite dal Comunicante e che restano impresse nella memoria dei dipendenti del Ricevente che abbiano avuto accesso a tali Informazioni (Informazioni Residuali).

#### **4. Limitazione di Responsabilità**

Il Comunicante fornisce le Informazioni senza garanzie di alcun genere. Il Comunicante non è responsabile dei danni che possano emergere dall'uso delle Informazioni rivelate, salvo che nei casi espressamente previsti da norme inderogabili di legge. Il presente accordo e le Informazioni rivelate non conferiscono al Ricevente alcun diritto o licenza in merito a marchi, nomi commerciali, diritti d'autore e brevetti, che siano posseduti o controllati dal Comunicante, al momento della sottoscrizione di questo accordo o successivamente.

#### **5. Disposizioni Generali**

Il presente accordo non obbliga alcuna delle parti a rivelare all'altra proprie informazioni di tipo riservato. Nessuna delle parti può cedere o trasferire a terzi i diritti che acquisisce in base al presente accordo, né i doveri e le obbligazioni che assume, senza il preventivo consenso scritto dell'altra parte. Ogni cessione o trasferimento non avvenuto in conformità a quanto precede è inefficace.

Il Ricevente che abbia ricevuto informazioni in virtù del presente accordo è libero di:

1. commercializzare prodotti o servizi che possono essere in concorrenza con quelli del Comunicante;
2. fornire prodotti e servizi a terzi che operino in concorrenza con il Comunicante; o
3. assegnare i propri dipendenti ad altri progetti.

#### **6. Il Ricevente**

1) aderirà a tutte le leggi e i regolamenti vigenti alle esportazioni e importazioni, comprese le norme concernenti embargo e sanzioni, e 2) a meno di autorizzazione proveniente da licenza governativa o altra norma applicabile, non esporterà o riesporterà direttamente o indirettamente verso una destinazione o un paese proibito, come individuato dalle norme applicabili sull'esportazione (compresa la distribuzione o trasmissione ai cittadini di qualsiasi paese proibito, dovunque esso si trovi) qualsiasi informazione tecnica o software soggetto al presente accordo (inclusi prodotti derivati da tali informazioni tecniche o software). Qualsiasi disposizione di cui al presente accordo che per sua natura si resti valida oltre la scadenza, recesso o risoluzione dello stesso accordo o il periodo di confidenzialità ivi previsto, rimarrà in vigore fino alla sua esecuzione.

Il presente accordo può essere modificato solo tramite addendum scritti, sottoscritti da entrambe le parti.

Ciascuna parte può recedere dal presente accordo con preavviso scritto di un mese. Le disposizioni che, per la loro natura, hanno validità oltre il termine del presente accordo, saranno valide fino a quando non saranno soddisfatte, e vincolano i successori e gli eredi della parte interessata.

Il presente accordo, la sua interpretazione ed esecuzione sono regolate dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

Il presente accordo rappresenta l'esclusiva volontà delle parti in tema di scambio di informazioni riservate, e sostituisce ogni precedente pattuizione, orale o scritta, in materia. La sottoscrizione avviene in nome delle società/enti rappresentati e le impegna ai termini dell'accordo.

Le riproduzioni di questo accordo ottenute con mezzi affidabili, quali il facsimile o la copiatrice, sono considerate originali.